

REGOLAMENTO (CEE) N. 2899/77 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1977

che proroga talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,
 visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 102,
 vista la proposta della Commissione,
 considerando che, in attesa di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, occorre prorogare sino al 31 gennaio 1978 le misure comunitarie di conservazione e di gestione applicabili fino al 31 dicembre 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dei regolamenti

- (CEE) n. 350/77 del Consiglio, del 18 febbraio 1977, che definisce alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche⁽¹⁾,
- (CEE) n. 1672/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che definisce misure interinali di conservazione e di gestione di talune riserve di aringa⁽²⁾,
- (CEE) n. 1779/77 del Consiglio, del 2 agosto 1977, che definisce talune misure interinali di conservazione e di gestione per quanto riguarda la pesca di aringhe nel Mare d'Irlanda⁽³⁾,

— (CEE) n. 2366/77 del Consiglio, del 25 ottobre 1977, che definisce le misure interinali di conservazione e di gestione per quanto riguarda le aringhe nel Mare del Nord⁽⁴⁾,

— (CEE) n. 2479/77 del Consiglio, dell'8 novembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2366/77 che definisce le misure interinali di conservazione e di gestione per le aringhe del Mare del Nord⁽⁵⁾,

che sono applicabili fino al 31 dicembre 1977 sono prorogate fino al 31 gennaio 1978.

Articolo 2

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2156/77 del 27 settembre 1977, che fissa alcune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse della pesca applicabili, da una parte, alle navi che battono bandiera di uno Stato membro e che esercitano un'attività di pesca nelle acque della Norvegia situate a nord del 62° di latitudine nord e, dall'altra, alle navi che battono bandiera della Norvegia⁽⁶⁾, è prorogato fino al 31 gennaio 1978. Tuttavia le catture non possono superare le 1 500 tonnellate per il periodo tra il 1° gennaio 1978 e il 31 gennaio 1978.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CHABERT

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 26. 7. 1977, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 3. 8. 1977, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 287 dell'11. 11. 1977, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 250 del 30. 9. 1977, pag. 10.